

**CONTRATTO****(modello)****TRA****L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA****E****L' Organizzazione di Volontariato (OdV)/La Cooperativa /La Società**

---

**PER L'ESPLETAMENTO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER SOPPERIRE AD ESIGENZE  
CONTINGENTI DI SUPPORTO AI SERVIZI DI TRASPORTO DEI PAZIENTI NEFROPATICI**

**LE PARTI**

- **L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito denominata AREU), con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, Cod.Fisc. e P. IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

**E**

- **L'OdV/La Cooperativa /La Società** \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Contraente), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod.Fisc. e P. IVA \_\_\_\_\_, in atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*

## PREMESSO

- che con la DGR X/4702 del 29/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli";
- che con la DGR X/5165 del 16/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'"Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero";
- che con nota DGW prot. AREU 832 del 13.01.2023, le tariffe fissate dalla sopra richiamata DGR X/4702/2015, sono state aggiornate;
- che AREU, con deliberazione n. 23 /2023 ha, indetto ai sensi della DGR X/5165/2016 e della DGR X/4702/2015, una procedura di manifestazione d'interesse, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per "LA COSTITUZIONE URGENTE DI ELENCHI PROVINCIALI PER IL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER SOPPERIRE AD ESIGENZE CONTINGENTI DI SUPPORTO AI SERVIZI DI TRASPORTO DEI PAZIENTI NEFROPATICI", con una spesa complessiva presunta riferita al biennio 2023/2024 € 300.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 15, del D.P.R. n. 633/1972;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra AREU e il Fornitore, a seguito della creazione di elenchi provinciali oggetto della sopra citata Manifestazione di interesse, per la tempestiva attivazione del servizio di trasporto dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico nel rispetto delle esigenze operative regionali a mezzo di:

- Ambulanza
- Furgone o Autovettura con 1 autista;
- Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore;

per raggiungere dalla propria dimora il centro dialisi di riferimento e dal centro dialisi, nuovamente, la propria dimora.

Si precisa che i trasporti di cui al presente contratto sono classificati come trasporti sanitari semplici, ai sensi della DGR 5165/2016 s.m.i. e devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto in particolare dalla DGR X/4702 del 29.12.2015 e s.m.i.

### ARTICOLO 2 - Requisiti e obblighi sui mezzi impiegati

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto il Fornitore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo come da DGR 5165/2016, Allegato "B".

Alla luce di quanto sopra indicato AREU si impegna fornire:

- applicativo informatico dedicato alla trasmissione e ricezione dati attività;

e il Fornitore si impegna altresì a garantire:

- PC con linea internet e requisiti sufficienti all'utilizzo del browser Internet Explorer;
- unico numero telefonico di riferimento per la gestione del servizio da abbinare ad ogni singolo mezzo;

### **ARTICOLO 3 - Requisiti e obblighi nei confronti del personale impiegato**

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, il Fornitore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo come da DGR 5165/2016, Allegato "B".

### **ARTICOLO 4 – Responsabilità e Polizze assicurative**

Il Fornitore si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

### **ARTICOLO 5 - Obblighi nei confronti dell'Agenzia**

Il Fornitore si impegna ad inviare tempestivamente all'Agenzia la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati e al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto.

Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente:

- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto.

### **ARTICOLO 6 - Durata del contratto**

Il contratto ha durata massima biennale, a decorrere dal ..... fino al ..... (data di scadenza dell'avviso della manifestazione d'interesse indicata su Sintel), fatta salva la facoltà di AREU di sospendere/revocare la procedura, e conseguentemente gli elenchi così costituiti, per mancanza di interesse.

### **ARTICOLO 7– Descrizione del servizio**

L'espletamento del servizio avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

#### **1) La Centrale 116117:**

- mediante telefonata chiede disponibilità ad effettuare il trasporto immediato;
- effettua prenotazione per trasporto differito tramite applicativo informatico;

- ricevuto il consenso, assegna il trasporto comunicando le informazioni necessarie per la corretta esecuzione;
- comunica il numero scheda univoco (riferimento per la successiva fatturazione);
- resta a disposizione del vettore per eventuale supporto tramite il numero verde 800-281128.

## 2) Il Fornitore:

- fornisce settimanalmente la disponibilità dei mezzi indicando la tipologia di mezzo e le fasce orarie in cui può essere attivato tramite mail ([trasporti@areu.lombardia.it](mailto:trasporti@areu.lombardia.it));
- l'equipaggio del mezzo impiegato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Centrale NEA 116117 (NV 800-281128) qualunque variazione o criticità dovesse verificarsi durante l'esecuzione di tutte le fasi del trasporto. Fatto salvo il malore del trasportato per cui ci si attiene a quanto previsto dalla D.G.R. 5165/2016, Allegato A2, all'articolo 4 (contattare "112");
- attraverso l'applicativo informatico, messo a disposizione da AREU, il personale del fornitore deve inserire:
  - a) l'orario di partenza del mezzo, nel momento reale di partenza dello stesso;
  - b) al termine del trasporto, i seguenti orari:
    - arrivo e partenza dei passaggi intermedi
    - termine missione
    - i chilometri percorsi
    - i nominativi dell'equipaggio
    - anagrafica del soggetto trasportato

In presenza dell'applicativo informatico messo a disposizione da AREU, il fornitore riceverà le informazioni del viaggio assegnato e archiviare le schede viaggio secondo le indicazioni fornite dalla Centrale NEA 116117.

## ARTICOLO 8 – Corrispettivi

Verranno riconosciute **esclusivamente, pena esclusione**, le tariffe stabilite dalla citata DGR X/4702/2015, aggiornate con nota DGW prot. AREU 832- del 13.01.2023, di seguito dettagliate:

### TARIFE DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO - Valore aggiornato ai sensi della nota della DIREZIONE GENERALE WELFARE del 13/01/2023

#### Tariffa 1 - Trasporti in Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti

			Tariffa DGR 4702/2015	TARIFFA RIVALUTATA 28%
Tariffa 1	città > 150.000 abit.	Furgone o Autovettura con 1 autista	24,00 €	30,72 €
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	42,00 €	53,76 €

		Ambulanza	49,00 €	62,72 €
--	--	-----------	---------	---------

**Tariffa 2 - Trasporti nei Comuni dell'Hinterland milanese ai centri dialisi dei presidi sanitari del Comune di Milano**

			Tariffa DGR 4702/2015	TARIFFA RIVALUTATA 28%
Tariffa 2	hinterland	Furgone o Autovettura con 1 autista	27,00 €	34,56 €
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	46,00 €	58,88 €
		Ambulanza	54,00 €	69,12 €

Sono da considerarsi Comuni dell'hinterland milanese i seguenti: Assago, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rozzano, S. Donato Milanese, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone

**Tariffa 3 - Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta**

			Tariffa DGR 4702/2015	TARIFFA RIVALUTATA 28%
Tariffa 3	≤ 15km/tratta	Furgone o Autovettura con 1 autista	24,00 €	30,72 €
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	42,00 €	53,76 €
		Ambulanza	46,00 €	58,88 €

**Tariffa 4 - Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta**

			Tariffa DGR 4702/2015	TARIFFA RIVALUTATA 28%
Tariffa 4	>15km/tratta	Furgone o Autovettura con 1 autista	24€+€0,50/km>30km	30,72€+€0,64/km>30km
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	42€+€0,80/km>30km	53,76€+€1,024/km>30km
		Ambulanza	46€+€0,95/km>30km	58,88€+€01,216/km>30 km

	Maggiorazione 2 trasportati	Maggiorazione 2 trasportati rivalutata 28%	Maggiorazione 3 trasportati	Maggiorazione 3 Trasportati rivalutata 28%	Maggiorazione >3 trasportati	Maggiorazione >3 trasportati rivalutata 28%
Furgone o Autovettura con 1 autista	10,00 €	12,80 €	7,00 €	8,96 €		
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	12,00 €	15,36 €	9,00 €	11,52 €	3,00 €	3,84 €

Ambulanza	14,00 €	17,92 €				
-----------	---------	---------	--	--	--	--

Si rende noto che tutte le tariffe sopra esposte si devono ritenere comprensive di tutti i costi sostenuti per l'espletamento del servizio, anche dei costi sostenuti per le sanificazioni e per tutte le attività/beni connesse/utilizzati al/ per il servizio richiesto, non verranno pertanto riconosciuti costi ulteriori rispetto a quelli sopra riportati.

## ARTICOLO 9 - Interruzione del trasporto

L'eventuale interruzione da parte del Fornitore del servizio di trasporto potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di almeno giorni 7 (sette) in caso di richieste strutturate e di durata nel tempo. Il Fornitore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Fornitore.

Il Fornitore, considerati gli obblighi del precedente capoverso ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si impegna a pagare all'Agenzia la somma di:

- euro 1.000,00= per paziente in carico per trasporti in ambulanza;
- euro 500,00= per paziente in carico per trasporti con auto e furgone finestrato;

a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla medesima Agenzia, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

## ARTICOLO 10 - Penalità

AREU ha facoltà di applicare penali corrispondenti alle tariffe del servizio richiesto, come sopra riportate, in caso di mancata effettuazione dopo aver dato conferma della propria disponibilità al servizio richiesto dalla centrale operativa, ovvero ridotti della metà in caso di effettuazione del servizio oltre i tempi di attivazione previsti.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Azienda) o imputabili all'Azienda.

L'azienda si riserva altresì di sospendere l'iscrizione nell'elenco in caso di violazioni delle disposizioni che disciplinano il servizio in particolare per quanto attiene le disposizioni della DGR X/5165/2016, nonché in situazioni di particolare gravità ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo danni al trasportato, condizioni igieniche non rispettate, mancate sanificazioni etc...) ovvero al verificarsi di reiterate minori inadempienze che di fatto implicano la non disponibilità al servizio. Se a seguito del contraddittorio dovessero essere

confermate le non conformità contestate, si procederà alla revoca dell'inserimento nell'elenco.

## **ARTICOLO 11 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data). Alla fatturazione dovrà essere obbligatoriamente, pena la mancata liquidazione e pagamento della fattura, allegato il dettaglio dei servizi erogati in modo da poter verificare i costi applicati, con l'indicazione quindi di:

- Numero scheda univoco assegnato dalla NEA116117,
- Tipologia di tariffa applicata,
- Tipologia di mezzo utilizzato con la targa,
- Km effettuati,
- Ora attivazione servizio – ora conclusione,
- Se secondo/ulteriore trasportato,
- Eventuali fermi macchina.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che



le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa.

Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, oltre a fare riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), si precisa che il codice univoco dell'Ufficio dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, destinatario del ricevimento delle fatture elettroniche è il seguente: UF47LI, reperibile al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Pertanto, a decorrere dal 31.03.2015, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza non potrà più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; pertanto, l'aggiudicatario oltre tale data dovrà provvedere all'invio delle fatture solo in forma elettronica con le modalità definite dalla normativa vigente. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a tale data, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà procedere al pagamento, neppure parziale delle fatture cartacee, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG), pena il rifiuto della stessa e l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- ***alla delibera di aggiudicazione;***
- ***all'ordine di acquisto ove comunicato;***
- ***la chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;***
- ***alla bolla di consegna ove esistente.***

Si comunica altresì, che Il nuovo Art. 17-ter del DPR n. 633/72, avente ad oggetto: "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" prevede che:

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Pur rimanendo in attesa del previsto Decreto Ministeriale attuativo, e relative circolari interpretative, queste disposizioni in materia di "Split payment", introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto, tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza dal 1° gennaio 2015 saranno effettuati al netto dell'IVA esposta in fattura. Tale imposta sarà poi versata all'Erario direttamente a cura dell'Ente pubblico.

Infine si precisa che per facilitare e velocizzare la registrazione ed il successivo pagamento dei documenti passivi, emessi a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della Aziende Ospedaliere coinvolte, si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: "IVA da versare ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

## **ARTICOLO 12 - Segnalazioni o reclami da parte di pazienti**

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto dal Fornitore, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Agenzia ed eventualmente di formale contestazione al Fornitore.

Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l'Agenzia provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti al Fornitore. L'Agenzia può procedere alla assegnazione del paziente ad altro Fornitore. Il Fornitore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Fornitore. Nel caso in cui l'Agenzia ritenga le motivazioni addotte dal Fornitore non idonee a giustificare il disservizio, provvederà a comminare la sanzione di importo pari a:

- € 500,00 per trasporti con autoambulanza;
- € 250,00 per trasporti con auto e furgone finestrato.

## **ARTICOLO 13 - Casi di risoluzione**

Il contratto può essere risolto dall'Agenzia allorché il Fornitore non ottemperi alle condizioni previste ovvero sopravvenga il mancato possesso dei requisiti previsti nella DGR 5162/2016 o di altri requisiti normativi e contrattuali.

In particolare, si procederà con la seguente modalità:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove sia rilevata la carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti. In tal caso la sospensione sarà operativa fino a quando la rilevata carenza non venga rimossa;

c) diffida con prescrizione nel caso di mancato rispetto del Fornitore della modalità di trasporto;

d) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti.

Il contratto è comunque risolto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il Fornitore abbandoni il paziente senza giustificato motivo;

b) qualora il Fornitore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;

Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione del contratto, il Fornitore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio.

#### **ARTICOLO 14 - Tracciabilità**

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

#### **ARTICOLO 15 - Vigilanza Agenzia**

Per le necessarie finalità di vigilanza l'Agenzia potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione del Fornitore nei limiti di interesse delle attività oggetto del presente contratto.

L'Agenzia si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale.

#### **ARTICOLO 16 - Controversie**

Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Agenzia e il Fornitore durante l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, le parti eleggono quale Foro competente il Foro Milano.

#### **ARTICOLO 17 - Riservatezza**

Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato per i servizi di competenza dell'Agenzia venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali.

Il Fornitore comunica all'Agenzia i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di Responsabile del trattamento dei dati e incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti.

Rimane in capo all'Agenzia la titolarità del trattamento dei dati.

È fatto divieto al Fornitore ed al suo personale di rilevare in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Si precisa che costituiscono parte integrante del presente contratto gli ordinativi in caso di richieste contingenti e le eventuali appendici integrative in caso di richieste strutturate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

**AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**

(Direttore Generale pro-tempore)

Alberto Zoli

*f.to digitalmente*

**L'OdV/La Cooperativa /La Società**

Il Legale Rappresentante

.....

*f.to digitalmente*

Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.